



PROPOSTA DI RISOLUZIONE di iniziativa della Commissione, approvata nella seduta del 21/09/2021

OGGETTO: In merito alla necessità di un intervento normativo da parte del Governo per contrastare le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- come noto, lo scorso 9 luglio la Gkn Driveline ha fatto pervenire, tramite PEC, la lettera di attivazione delle procedure di licenziamento a tutti i dipendenti dello stabilimento GKN di Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, senza alcun preavviso;
- tale procedura di licenziamento collettivo ha interessato 355 operai, 67 impiegati, 16 quadri e 4 dirigenti, per un totale di 422 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda e ha comportato, di conseguenza, la cessazione delle attività di una realtà industriale, che affonda le sue radici nella storia fiorentina e che non presentava segnali di crisi;

Tenuto conto che da quel momento è partita una forte mobilitazione civile e delle istituzioni, a fianco dei quattrocentoventidue lavoratrici e lavoratori licenziati e dei loro rappresentanti sindacali, che è andata crescendo nel corso delle ultime settimane;

Preso atto che il tavolo di crisi aperto dalle istituzioni nazionali, regionali e locali con l'azienda, alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori, finalizzato a sospendere la procedura dei licenziamenti e scongiurare la chiusura dello stabilimento in oggetto, e il conseguente trasferimento delle produzioni all'estero, non ha dato i risultati attesi, con l'azienda che si è dimostrata inamovibile nel difendere le decisioni assunte;

Evidenziato che quanto sta accadendo alla GKN Driveline di Campi Bisenzio rappresenta uno sfregio al mondo del lavoro in Toscana, già duramente provato dalla vicenda della Bekaert di Figline e da altri episodi di crisi e licenziamenti;

Rilevato che è pertanto necessario continuare ad affrontare questa grave situazione di emergenza occupazionale e industriale attraverso una risposta ferma e unanime da parte di tutte le forze istituzionali, sociali e politiche a difesa dei lavoratori dello stabilimento in oggetto, anche attraverso il necessario coinvolgimento del Governo, data la dimensione della crisi sociale e occupazionale provocata dalle decisioni della Gkn Driveline;

Preso atto del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019) emanato in attuazione della l. n. 155/2017 avente a oggetto la delega al Governo per la riforma della materia, entrato in vigore, salvo alcune disposizioni, lo scorso 1° settembre;

Ricordato che la sentenza C-201/2015 del 21 dicembre 2016 della Corte di Giustizia si è espressa in tema di bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche. Secondo la Corte il diritto comunitario non impedisce, in linea di principio, ad uno Stato membro di opporsi, in talune circostanze, a licenziamenti collettivi nell'interesse della protezione dei lavoratori e dell'occupazione: *"la circostanza che uno Stato membro preveda, nella sua legislazione nazionale, che i piani di licenziamento collettivo debbano, prima di qualsiasi attuazione, essere notificati ad un'autorità nazionale, la quale è dotata di pareri di controllo che le consentono, in determinate circostanze, di opporsi ad un piano siffatto per motivi attinenti alla protezione dei lavoratori e dell'occupazione, non può essere considerata contraria alla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE né alla libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE"*;

Tenuto conto che un recente documento approvato dall'Assemblea Permanente delle Lavoratrici e dei Lavoratori di GKN Firenze il 01/09/2021 delinea otto principi fondamentali che dovrebbe contenere un provvedimento legislativo nazionale in tema di contrasto alla delocalizzazione, ovvero:

1. a fronte di condizioni oggettive e controllabili, l'autorità pubblica dovrebbe essere legittimata a non autorizzare l'avvio della procedura di licenziamento collettivo da parte delle imprese;
2. l'impresa che intenda chiudere un sito produttivo dovrebbe informare preventivamente l'autorità pubblica e le rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda e nelle eventuali aziende dell'indotto, nonché le rispettive organizzazioni sindacali e quelle più rappresentative del settore;
3. tale informazione dovrebbe, pertanto, consentire un controllo sulla reale situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'azienda, al fine di valutare la possibilità di una soluzione alternativa alla chiusura;
4. la soluzione alternativa dovrebbe essere definita in un Piano che garantisca la continuità dell'attività produttiva e dell'occupazione di tutti i lavoratori coinvolti presso quell'azienda, compresi i lavoratori eventualmente occupati nell'indotto e nelle attività esternalizzate;
5. il Piano dovrebbe essere attuato di concerto con l'autorità pubblica, con il parere positivo vincolante della maggioranza dei lavoratori coinvolti, espresso attraverso le proprie rappresentanze, l'autorità pubblica dovrebbe garantire e controllare il rispetto del Piano da parte dell'impresa;
6. nessuna procedura di licenziamento dovrebbe essere avviata prima dell'attuazione del Piano;
7. l'eventuale cessione dell'azienda dovrebbe prevedere un diritto di prelazione da parte dello Stato e di cooperative di lavoratori impiegati presso l'azienda anche con il supporto economico, incentivi ed agevolazioni da parte dello Stato e delle istituzioni locali. In tutte le ipotesi di cessione dovrebbe essere garantita la continuità produttiva dell'azienda, la piena occupazione di lavoratrici e lavoratori e il mantenimento dei trattamenti economico-normativi. Nelle ipotesi in cui le cessioni non siano a favore dello Stato o della cooperativa dovrebbe essere previsto un controllo pubblico sulla solvibilità dei cessionari;
8. il mancato rispetto da parte dell'azienda delle procedure sopra ipotizzate comporterebbe l'illegittimità dei licenziamenti e un'ipotesi di condotta antisindacale ai sensi dell'art.28 l. 300/1970;

Preso atto che il 20 settembre si è reso noto che il Tribunale del Lavoro di Firenze ha revocato l'apertura dei licenziamenti collettivi per lo stabilimento Gkn di Campi Bisenzio. I giudici avrebbero accolto il ricorso dei sindacati che avevano impugnato il procedimento avviato verso i 422 dipendenti licenziati dal gruppo per condotta antisindacale in violazione dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori;

Considerato che appare comunque quanto mai necessario contrastare con efficacia i fenomeni di delocalizzazione attraverso una iniziativa legislativa che aggiorni l'attuale disciplina e garantisca un apparato sanzionatorio adeguato per quelle aziende che decidono di delocalizzare le produzioni fuori dal Paese, soprattutto nel caso di aziende che hanno ricevuto finanziamenti pubblici, anche tenendo conto delle proposte avanzate dai lavoratori e sopra sinteticamente richiamate;

Ritenuto, pertanto, necessario attivarsi nel confronto del Governo affinché si arrivi quanto prima all'approvazione di un provvedimento, a partire dal decreto legge già allo studio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che: contrasti e disincentivi in modo incisivo le delocalizzazioni; introduca un apparato sanzionatorio adeguato per quelle aziende che pur avendo ricevuto contributi pubblici decidono di trasferire altrove le produzioni; fornisca la massima garanzia possibile dei posti di lavoro e incentivi, pertanto, la continuità produttiva delle aziende sane;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

- ad attivarsi, nell'auspicio di una quanto più immediata revoca dei licenziamenti collettivi, per monitorare, assieme a tutti i livelli istituzionali a partire dal Governo, l'evolversi della situazione alla luce della sentenza del Tribunale del lavoro di Firenze che ha accolto il ricorso dei sindacati per comportamento antisindacale;
- ad attivarsi nei confronti del Governo affinché venga approvata, quanto prima, una proposta di legge che, a partire dalla bozza di decreto legge già allo studio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in considerazione dei principi richiamati in narrativa – compreso la possibilità di individuare particolari casistiche in cui non si renda possibile il licenziamento collettivo - contrasti in modo efficace le delocalizzazioni di aziende che non presentano segnali di crisi, le disincentivi attraverso un incisivo apparato sanzionatorio, con particolare riferimento a quelle aziende che hanno ricevuto finanziamenti pubblici per sostenere la propria attività;
- a valutare l'opportunità di dare un diretto contributo alla formazione di una normativa nazionale finalizzata a contrastare al massimo le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale e impedire tali forme di licenziamento collettivo anche mediante la predisposizione di una proposta di legge al parlamento in materia.